



Comune di Nocera Superiore

GORI - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE

(i Salerno)

rif. prot. 2015 28/07/2015 0017657

n. 30 del 28/7/2015

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

la soc. GORI S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Campania e, in tale veste giuridica, ha come principale obiettivo quello di rendere efficiente, efficace ed economica la gestione della risorsa acqua;

-che tra i suoi scopi riveste carattere fondamentale quello di garantire ai cittadini dei Comuni da essa gestiti, tra i quali il Comune di Nocera Superiore, l'erogazione di acqua potabile ed un servizio adeguato ad un moderno Paese Europeo, con la costante attenzione alla salvaguardia dell'ambiente;

RILEVATO che pervengono quotidianamente al sottoscritto segnalazioni da parte dei cittadini-utenti residenti in questo Comune, i quali lamentano l'indiscriminata, grave ed autoritaria azione posta in essere, specialmente negli ultimi tempi, dalla predetta società, tesa a procedere al distacco dei contatori idrici ed interrompendo le forniture idriche ad abitazioni civili ed esercizi commerciali;

CONSIDERATO che:

- l'eccezionale ondata di caldo può produrre danni notevoli alla salute e soprattutto alle categorie sociali più deboli;

- l'acqua potabile è un bene pubblico comune, di primaria necessità, che non può, per alcun motivo, esserne vietato ed impedito l'uso da parte delle persone per il consumo umano;

-che avere accesso all'acqua potabile è un diritto fondamentale che non deve essere negato a nessuno;

RITENUTO necessario, indifferibile ed urgente, intervenire autoritariamente, disponendo il divieto assoluto al soggetto gestore del servizio idrico di provvedere al distacco dei contatori idrici ed alla sospensione dell'erogazione di acqua potabile sul territorio di questo Comune, fino a nuova disposizione;

CONSIDERATO che, ai fini della salvaguardia della pubblica igiene e della tutela della pubblica salute, si rende necessario provvedere alla immediata eliminazione di detti inconvenienti, scongiurando l'eventuale, possibile insorgenza di problematiche di natura igienico-sanitaria;

DATO ATTO che l'art. 2 della Costituzione Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

VISTO l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in esecuzione del quale il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTO, altresì, l'art. 54 del TUEL medesimo per effetto del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO lo statuto comunale;

ORDINA

- è fatto divieto alla società **GORI S.p.A.**, nella propria qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Campania, avente **sede legale in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211**, di procedere, fino a nuova disposizione, al distacco dei contatori idrici,


DISPONE

-che i competenti Uffici Comunali provvedano alla massima pubblicizzazione del presente provvedimento, alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale del Comune ed alla trasmissione alla Prefettura di Salerno,

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

Dalla Casa Comunale _____



Avv. Giovanni Maria Cuofano